



# COMUNE DI CASALATTICO

## PROVINCIA DI FROSINONE

ORIGINALE [ ]  
COPIA [ X ]

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**VERBALE N. 2 del 02.03.2022**

**OGGETTO: Contestazione situazione di incompatibilità al Consigliere Comunale ex art. 69 D.Lgs.n. 267/2000.**

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di marzo alle ore 19:00 presso il Sala provvisoria del Centro Sociale sito in Loc. "La Valle", convocato con appositi avvisi comunicati tramite e.mail e/o pec, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria, in prima convocazione ed in seduta pubblica.

Fatto l'appello risultano:

| CONSIGLIERI                | PRESENTI | ASSENTI |
|----------------------------|----------|---------|
| DI LUCIA FRANCESCO ANTONIO | X        |         |
| MATASSA PIERLUIGI          | X        |         |
| LIEGHIO DINO DONATO        | X        |         |
| MACARI MICHELE             | X        |         |
| LEONETTI GIULIA            | X        |         |
| DI NARDI SARA              | X        |         |
| MEZZA FERNANDO ANTONIO     | X        |         |
| DI PRETA FRANCESCO         | X        |         |
| MACARI ANGELANTONIO        | X        |         |
| BENEDETTI GIUSEPPE         | X        |         |
| MORELLI PIERO ANGELO       | X        |         |

Assegnati n. 11      Presenti n. 11  
In carica n. 11      Assenti n. 0

Assiste il Segretario Dott. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Presiede il Sindaco Ing. Francesco Antonio Di Lucia il quale, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- Che in data 21/04/2021 al Consigliere Comunale Lieghio è stato conferito l'incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all'intervento determinato "messa in sicurezza chiesa di San Gennaro Comune di Casalattico" di €. 88.000,15 pubblicato sul sito della Provincia di Frosinone e del Comune di Casalattico dal 20.01.2022 al 31.01.2022;
- Che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.10.2021, è stata convalidata l'elezione della carica di consigliere comunale del Sig. Lieghio Dino Donato;

DATO ATTO che l'art. 63 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: *"1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente dell'ente, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,) provinciale o circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli. 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato."*

VISTO l'art. 69 comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 che recita: *"Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta."*

RITENUTO che tale situazione ben può ricomprendersi nel caso di incompatibilità previsto dall'art. 63. Del D.lgs.n. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di ottemperare a quanto dettato dalla normativa vigente in materia;

ATTESO che la contestazione segue la procedura prevista dai commi 2 e seguenti del citato art. 69 del D.Lgs.n. 267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dai Consiglieri Comunali Benedetti Giuseppe, Macari Angelantonio e Morelli Piero Angelo;

1. CHE il Consiglio Comunale proceda alla formale contestazione al Consigliere Comunale Lieghio Dino Donato, ai sensi della citata normativa vigente in materia, della condizione di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere Comunale nel Consiglio Comunale di Casalattico, per aver assunto un incarico professionale per conto del Comune di Casalattico;
2. DI dare atto che la contestazione segue la procedura prevista dal citato art. 69 del D.Lgs.n. 267/2000;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 69 comma 2 del D.Lgs.n. 267/2000 il Consigliere Comunale Lieghio Dino Donato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e per eliminare la causa di incompatibilità sopravvenuta. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 del D.Lgs.n. 267/2000 il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio”;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

**Interviene il Cons. Benedetti Giuseppe**, il quale a seguito della lettura della proposta deliberativa sopra descritta, conclude affermando che a suo parere il Cons. Lieghio Dino Donato, si trova in una situazione di conflitto di interesse e che pertanto ritengo che secondo buon senso deve decidere se dimettersi o rifiutare l'incarico professionale ricevuto dalla precedente amministrazione.

**Interviene il Sindaco**, il quale comincia ad elencare tutti gli atti amministrativi che gli uffici comunali hanno emanato nell'anno 2021 in relazione all'incarico oggetto della presente contestazione da parte del gruppo di minoranza. Successivamente entra nel merito della questione posta all'ordine del giorno, citando i pareri del Ministero dell'Interno, oltre che la lettura letterale dalla norma che disciplina la fattispecie de quo, che dimostrano come nel caso in specie non si configuri alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse tra la carica di consigliere comunale e l'incarico professionale ricevuto da parte dell'Arch. Lieghio Dino Donato.

**Interviene il Cons. Mezza Fernando**, il quale dichiara di ritenere profondamente infondata la questione posta dalla minoranza, aggiungendo tra l'altro, che nel Consiglio Comunale di Casalattico a mia memoria nessun consigliere comunale aveva mai contestato la permanenza nella carica di un collega.

**Interviene, il Consigliere Lieghio**, il quale dichiara di non ritenersi incompatibile con la carica di Consigliere Comunale per le motivazioni precedentemente elencate dal Sindaco e di essersi consigliato anche con legali di fiducia, i quali hanno confermato tale impostazione ed interpretazione delle norme vigenti in materia. Ritengo, altresì, che la contestazione nei miei confronti sia solo frutto di un attacco alla mia persona e reputo tutto ciò vergognoso.

Dopo ulteriore ed ampia discussione, e prima che il Sindaco ponga ai voti il presente provvedimento, il Consigliere Lieghio Dino Donato abbandona l'aula (20,55), pertanto i consiglieri presenti scendono a 10.

**CON VOTI espressi per alzata di mano, 3 Favorevoli ( Benedetti Giuseppe, Macari Angelantonio, Morelli Piero Angelo), 7 contrari, nessun astenuto, essendo 10 i presenti e 10 i votanti**

#### **DELIBERA**

1. **DI RESPINGERE**, per quanto in premessa e narrativa esposto, la formale contestazione al Consigliere Comunale Lieghio Dino Donato, ai sensi della normativa vigente in materia, della intervenuta condizione di incompatibilità a coprire la carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.n. 267/2000;
2. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione venga trasmessa per opportuna conoscenza all'ANAC e alla Prefettura della Provincia di Frosinone;

La seduta Termina alle ore 21,00.

Letto, approvato e sottoscritto.  
**IL PRESIDENTE**  
F.to (Ing. Francesco Antonio Di Lucia)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (Dott. Ernesto Amato D'Andrea)

---

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

**Il Responsabile**  
F.to(Dott. Ernesto Amato D'Andrea)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto, viene pubblicato sull'Albo pretorio On-line del sito Web istituzionale [www.comunedicasalattico.it](http://www.comunedicasalattico.it) di questo Comune in data ....**24 MAR 2022**..... rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Casalattico, lì **24 MAR 2022**

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to (Sig. Matassa Orlando)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to(Dott. Ernesto Amato D'Andrea)

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

☒ *Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000*

☐ *Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.n. 267/2000*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to** (Dott. Ernesto Amato D'Andrea)

---

*Copia conforme all'originale*

Casalattico **24 MAR 2022**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Ernesto Amato D'Andrea)